



COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO

AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 COME
MODIFICATO E INTEGRATO AL COMMA 14 DALL'ART. 32-TER DEL D.L. 77/2021

Premessa

La città di Genova ha tra gli obiettivi prioritari la tutela dell'ambiente ed il risanamento della qualità dell'aria. A tal fine, tra le azioni auspicabili, ha individuato la *mobilità elettrica* come uno degli strumenti con grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento, sia atmosferico che acustico, oltre a rappresentare una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e della logistica, del tessuto economico ed imprenditoriale settoriale e a prestarsi a numerose applicazioni di livello cittadino.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22 marzo 2018 si è definito di avviare la realizzazione di una rete di ricarica diffusa su tutto il territorio per dare il massimo impulso sull'uso dei veicoli elettrici. Contestualmente è stato approvato un modello di protocollo ed è stato pubblicato un bando volto alla ricerca di soggetti pubblici o privati interessati ad installare tali infrastrutture.

Definendo un primo sviluppo di rete pari a *200 colonnine di ricarica* come obiettivo al 2020, sono stati siglati 6 accordi con operatori dell'energia, distribuendo uniformemente le localizzazioni su indicazione dell'Amministrazione. Raggiunto ad oggi tale obiettivo, pur con un ritardo riconducibile all'evento pandemico, nella necessità di aggiornare il programma delle installazioni all'evoluzione del mercato e a seguito delle variazioni normative, si è reso necessario riquantificare gli obiettivi ed aggiornare/revisionare i protocolli esistenti ovvero riaprire il dialogo con gli operatori dell'energia e coinvolgere nuovi soggetti. A tal scopo si è resa altresì necessaria la stesura di un idoneo Regolamento attuativo.

In riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e smi) ogni Pubblica Amministrazione, nell'ambito e in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, deve predisporre un Programma in cui stabilire la localizzazione, la quantificazione e la ripartizione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso *“al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti”* in regime di concorrenza competitiva.

E' inoltre opportuna la redazione di un idoneo Disciplinare per regolamentare l'installazione e la gestione delle Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico (IdR), in attuazione dell'art. 57 del D.L. n. 76/2020 (poi Legge n. 120/2020 e smi)



COMUNE DI GENOVA

PARTE I NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di attuazione

Il presente documento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali per l'installazione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici su area pubblica nel territorio comunale di Genova, assegnate ai sensi del relativo "Disciplina per l'installazione e gestione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico" ("**Disciplina**")

Per la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti si applicano tutte le prescrizioni e le norme tecniche di settore, compresi i Regolamenti comunali.

La progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente.

La richiesta di installazione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici e la fornitura di servizi di ricarica per i veicoli elettrici può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o anche in forma consortile, o da soggetti di altri Stati membri e non residenti in Italia.

I documenti progettuali da inviare ai sensi del Disciplinare dovranno essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne faccia comprendere l'esatta localizzazione delle aree in cui si intenda installare le colonnine di ricarica ed i relativi stalli di sosta.

La documentazione dovrà essere corredata da autocertificazione con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese attestante il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici.

I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento di rottura suolo pubblico uso sottosuolo, del Regolamento edilizio, del Regolamento del Verde, del Regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato, del Regolamento di Polizia Urbana e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

La realizzazione degli interventi che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sarà subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente documento si definiscono:

- "Charging Point Operator" (di seguito anche CPO) il soggetto concessionario che viene autorizzato dall'amministrazione comunale ad installare, gestire e mantenere l'infrastruttura di ricarica su suolo pubblico



COMUNE DI GENOVA

- “Mobility Service Provider” (di seguito anche MSP) i soggetti che vendono il servizio di ricarica all’utente finale.

Art. 3 - Impegni del concessionario

Il concessionario a cui viene autorizzata l’installazione e gestione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici si impegna a:

1. collegare le Infrastrutture di Ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata al concessionario stesso;
2. provvedere alla installazione delle Infrastrutture di Ricarica, che restano di sua proprietà;
3. esercire e gestire le Infrastrutture di Ricarica per l’intera durata della concessione;
4. provvedere a tutte le attività di collaudo;
5. provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni riportate nel disciplinare ed al successivo art.7;
6. mantenere l’infrastruttura di ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo;
7. garantire l’accesso alle proprie infrastrutture di ricarica senza discriminazioni riferite ai MSP e secondo principi di interoperabilità e roaming (come meglio specificato all’art.4)
8. mantenere il sito attinente l’installazione anche al fine dell’igiene e del decoro urbano;
9. provvedere alla rimozione dei manufatti e parti di impianto elettrico fuori terra (quadri, colonnina, segnaletica) al termine della concessione o a seguito di revoca della stessa.
10. Monitorare e trasmettere i dati circa la localizzazione delle infrastrutture, i tempi ed i consumi energetici nonché le fasce orarie di utilizzo, secondo il format stabilito dall’Amministrazione

PARTE II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Art. 4 - Tipologia di servizio e interoperabilità

Ai sensi del D.Lgs. del 16.12.2016 n. 257 e ss. mm. e ii. gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, consentendo l’uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o Paesi diversi.

Il concessionario proprietario della colonnina (Charge Point Operator – CPO) si impegna quindi a garantire in modo non discriminatorio l’accesso alle Infrastrutture di Ricarica a tutti i soggetti terzi (Mobility Service Provider - MSP) che vorranno offrire servizi di ricarica agli utenti finali, attraverso protocolli di comunicazione ed interoperabilità (ad esempio OCPI), riconosciuti a livello internazionale.

Il gestore dovrà garantire all’utente finale, anche utilizzando eventualmente funzionalità offerte da uno o più Mobility Service Provider (MSP) interoperabili, la possibilità di ricaricare il proprio veicolo,



COMUNE DI GENOVA

anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti o registrazioni ad un servizio di ricarica.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche Infrastrutture di Ricarica

Le Infrastrutture di Ricarica dovranno rispettare le normative e i regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire sia la sicurezza sia la funzionalità oltre all'accessibilità e la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti.

Potranno essere installate sia Infrastrutture di Ricarica di tipo Standard (IdR dotate di connettori con potenza fino a 22 kW per presa), sia Infrastrutture di tipo Fast (IdR con almeno un connettore con potenza pari o superiore a 50 kW), sia in corrente alternata (AC) che continua (DC) oppure infrastrutture di tipo Ultra Fast (IdR con almeno un connettore con potenza pari o superiore a 100 kW) in corrente continua (DC) con le modalità specificate nel Regolamento

Nel caso di Infrastrutture di Ricarica Standard, con modo di ricarica 3 secondo la normativa EN 61851-1, la struttura dovrà essere dotata di almeno di due connettori (prese di ricarica) di tipo 2 in conformità alla norma internazionale EN 62196-1/2. L'operatore potrà proporre altresì di sostituire una delle due prese di tipo 2 con una presa di tipo 3A sempre secondo la norma EN 62196-1/2 o di aggiungere alle prese tipo 2 ulteriori prese di ricarica di tipo 3A nella propria infrastruttura.

Nel caso di Infrastrutture di Ricarica Fast con potenza elevata, con modo di ricarica 4 secondo la norma internazionale EN 61851-1, queste dovranno essere di tipo multistandard e pertanto essere dotate di almeno 2 connettori conformi alla norma EN 62196-1/2/3, di cui almeno uno del tipo CCS2 in conformità a quanto riportato nel D.L. 257 del 16-12-2016. L'ulteriore connettore potrà essere alternativamente un ulteriore connettore tipo CCS2 oppure del tipo CHAdeMO sempre conformemente alla norma EN 62196-1/2/3. È opzionale la presenza di un ulteriore connettore Tipo 2.

Nel caso di Infrastrutture di Ricarica Ultra Fast con potenza elevata, con modo di ricarica 4 secondo la norma internazionale EN 61851-1, queste dovranno essere dotate di connettori (prese di ricarica) del tipo CCS2 conformi alla norma EN 62196-1/2/3.

Tutti i componenti di impianto e la relativa installazione dovranno essere conformi alle norme CEI vigenti al momento della installazione.

Il sistema di gestione di ciascun operatore deve permettere di visualizzare, tramite mappa su web propria o di aggregatori esistenti o degli MSP, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti o malfunzionamenti. Tutte le funzionalità di gestione del servizio di ricarica dovranno essere messe a disposizione da parte del CPO a tutti gli MSP che le presenteranno al cliente finale, preferibilmente tramite un'apposita applicazione per smartphone.

Il CPO sarà autorizzato a non consentire l'accesso alle proprie infrastrutture in regime di interoperabilità, come previsto dal precedente articolo 4, per quegli MSP che non garantiscano adeguati livelli di servizio ai clienti finali.

Il CPO è tenuto a monitorare e raccogliere i dati e renderli disponibili alla Pubblica Amministrazione o propri partner di gestione digitale dei dati.



COMUNE DI GENOVA

Art. 6 - Call center

Il concessionario si impegna a rendere disponibile per gli MSP interoperabili o, laddove il CPO fornisca anche il servizio di ricarica anche per i clienti finali, un servizio di call center telefonico operativo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, almeno in lingua italiana e inglese.

Art. 7 - Segnaletica

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con segnaletica orizzontale composta da linee di colore giallo (con vernice permanente) o con colorazioni in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada

Dovrà essere apposta idonea segnaletica verticale composta da segnale di divieto di sosta ed il segnale complementare con la dicitura "eccetto veicoli in ricarica".

Art. 8 - Prescrizioni

Saranno ammissibili Infrastrutture di Ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al comune decoro previa autorizzazione dal competente Ufficio Comunale di Tutela del Paesaggio.

Art. 10 - Manutenzione

Il concessionario ha l'obbligo:

- a. Di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito positivo del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- b. Di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente;
- c. Di eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa. Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la Installazione e l'esercizio delle Infrastrutture di Ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 11 Rimozione impianti

Il titolare, allo scadere della concessione o qualora cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, a rimuovere il manufatto fuori terra e le parti di impianto elettrico fuori terra (quadri, colonnina, segnaletica) e al ripristino dello stato dei luoghi. E' ammessa la possibilità di subentro di altro gestore nella proprietà dell'impianto e nella titolarità della concessione, previa verifica di interesse da parte dell'Amministrazione.

In caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni, ad eccezione di casi particolarmente gravi da motivare adeguatamente all'Amministrazione.



COMUNE DI GENOVA

Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente disciplinare sarà revocata al concessionario l'esenzione dal pagamento dei Canoni di competenza come previsto dal Regolamento.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro un mese dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura della Amministrazione comunale con addebito delle spese al concessionario.

Allegati:

Allegato A - DISCIPLINA comunale per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico

Allegato B - Schema PROTOCOLLO D'INTESA

Allegato C - Modello di ISTANZA SEMPLIFICATA per installazione IDR

Allegato D - Elenco degli ELABORATI e della DOCUMENTAZIONE da allegare all'istanza

Allegato E - Modello di richiesta ORDINANZA TEMPORANEA DI CANTIERE / DEFINITIVA

Allegato F - MAPPA indicativa delle IdR esistenti ed in fase di installazione